



ANIOS
ASSOCIAZIONE
INTERPRETI DI LINGUA
DEI SEGNI ITALIANA

www.anios.it

Fondata il
17/06/1987

✓ Nell'elenco del
Ministero dello
Sviluppo Economico
delle "Associazioni
professionali che
attestano la qualità
ai sensi della legge
4/2013"

★ Membro di EFSLI
European Forum
of Sign Language
Interpreters

Via Nomentana 56
00161 ROMA

presidenza@anios.it

CF: 97193460587

ANIOS Interpreti Lis: le norme sono incongruenti. "Riconoscere la professione e riformare il codice di procedura penale

In questi giorni è emerso il caso del testimone sordo nella vicenda della scomparsa di Denise Pipitone. Anios, associazione interpreti di lingua dei segni, che da 35 anni si batte a tutela della professione e dei suoi aspetti etici e deontologici, ribadisce con forza il suo messaggio: le norme sulla figura dell'interprete sono incongruenti.

Roma - 17 maggio 2021 - Ancora oggi in Italia la definizione del legislatore dell'interprete della persona sorda **all'articolo 119 del Codice di Procedura Penale** è quella di "persona abituata a trattare con lui" fino addirittura ad ammettere l'eccezione della presenza di un "prossimo congiunto" all'art.144. In che modo con la traduzione di una persona che non sia un professionista, può essere garantita la fedeltà del contenuto veicolato, dell'imparzialità e della riuscita dell'azione comunicativa?

Grazie alla trasmissione "Chi l'ha visto", è emerso negli ultimi giorni il caso del testimone sordo nel caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone.

Francesca Malaspina, presidente nazionale di Anios, associazione di categoria degli interpreti di lingua dei segni, commenta: "É necessario riformare l'impianto legislativo con una definizione professionale dell'interprete di lingua dei segni così come del resto è stato richiesto a più riprese anche dal Comitato ONU sull'attuazione della Convenzione per i diritti dei disabili, divenuta legge in Italia nel 2009. L'interprete, per onore di giustizia, mette in comunicazione due realtà spesso molto distanti tra loro, non solo per la non condivisione della stessa lingua, ma anche per finalità in contrapposizione, per esempio tra accusa e accusato, per conoscenza dei rituali delle procedure, emozionali, e talvolta con persone con competenze minime linguistiche sia in quella vocale che in quella segnica, si pensi ai minori o alle persone molto anziane. - continua Malaspina - Con il Codice di Procedura Penale emanato nel 1930, ex art. 143 poi divenuto con la riforma del 1989 art. 119, era addirittura prevista la presenza di uno o più interpreti nel solo caso in cui la persona sorda "non fosse in grado di leggere e scrivere". Solo grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale, la n.341 del 1999, che ha dichiarato illegittima la parte in cui limitava la nomina dell'interprete ai soli casi di analfabetismo, si è sancito il diritto della persona sorda ad avere per tutto il procedimento la presenza di un servizio di interpretariato al fine di garantirne il diritto di *partecipazione cosciente*.



www.anios.it

Fondata il
17/06/1987

✓ Nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle "Associazioni professionali che attestano la qualità ai sensi della legge 4/2013"

✳ Membro di EFSLI European Forum of Sign Language Interpreters

Dunque diritti conquistati un pezzo alla volta per garantire la piena accessibilità in qualsiasi contesto alle persone sorde".

In un caso come questo, l'interprete è chiamato a misurarsi con la lingua speciale giuridica, fortemente caratterizzata da tecnicismi linguistici e formule attribuibili alla normale prassi processuale e con spesso in contemporanea con altri linguaggi specialistici inerenti il contesto in cui si svolge il procedimento.

Le stesse dinamiche situazionali influiscono significativamente sull'esercizio della professione: svolgere un servizio di interpretariato durante un processo, in aula, nelle varie udienze, o piuttosto presso un istituto di pena, o nel corso di una perizia tecnico-scientifica affiancata da altro CTU, comporta per il professionista dover padroneggiare il passaggio interpretativo con diversi interlocutori affinché si realizzi compiutamente la comprensione dell'atto comunicativo.

Il **decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32**, di attuazione alla Direttiva, prevede all'art. 2, comma 1, che "*l'albo dei periti è costituito da un comitato presieduto dal presidente del tribunale, con (...) le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere*". L'attuazione di questa norma attenuerebbe gli effetti della definizione dell'interprete attualmente prevista, ma ad oggi non sono attivi.

Conclude Malaspina: "La professione di interprete di lingua dei segni italiana è poco conosciuta anche a causa della mancanza di una **legge nazionale che riconosca la Lingua dei Segni italiana**, come invece è già successo nel resto d'Europa. Il nostro è un lavoro importante, emerge con questo caso che ha un forte impatto mediatico, ma ci sono migliaia di situazioni complesse in Italia. Il nostro lavoro consente di garantire il diritto delle persone sorde all'accessibilità in qualsiasi ambito della loro vita e la loro piena partecipazione alla vita sociale e politica del nostro Paese".

Via Nomentana 56
00161 ROMA

presidenza@anios.it

CF: 97193460587